

MODULARIO:
MAR. MERC. 88



CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO
Prot. N. 44030
Data 28 DIC. 1989

MOD. 85

30 NOVEMBRE 1989

Roma, 19

*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

~~TUTTE~~ LE DIREZIONI MARITTIME
TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
TUTTI GLI ENTI PORTUALI
L O R O S E D I

Divisione XVII Sex.
Prot. N. 5177048 Allegati 1
A.2.6

Risposta al Foglio del
Div. Sex. N.º

OGGETTO: ~~Concessioni demaniali marittime - Utilizzazioni turistico ricreative - Cauzioni.~~

Circolare n.257
Titolo: Demanio Marittimo
Serie II

Sex/Twe

e p.c. AL MINISTERO DELLE FINANZE
DIR. GEN. DEMANIO DIV. V
R O M A

Con circolare n. 240 in data 30.3.1988, prot. n. 5172989/A.2.6, sono state impartite disposizioni in ordine alle modalità di prestazione delle cauzioni previste dall'art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

Successivamente, il Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed esercenti Balneari ha manifestato il proprio intendimento di costituirsi fidejussore dei propri associati al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni che sorgono, dal rapporto concessorio, a carico dei concessionari di aree demaniali marittime e specchi acquei e ciò in relazione alle richieste di prestazioni di cauzioni avanzate dalle Autorità Marittime ai sensi del citato art. 17 reg.cod. navigazione.

Questo Ministero, nell'intento di perseguire uno snellimento delle procedure connesse con la gestione delle numerose pratiche afferenti le concessioni di demanio marittimo e del mare territoriale, considerato che una procedura del genere potrebbe avere positive ripercussioni in merito, ha ritenuto di predisporre l'allegato decreto datato 14.7.1989 già registrato presso la Corte dei Conti il 18.10.1989 al Reg. n. 11 Marina Mercantile - foglio n. 259.

Per quanto precede, in presenza di licenze di concessioni afferenti l'utilizzazione del demanio marittimo e/o del mare territoriale per finalità turistiche, le autorità marittime periferiche competenti, potranno esimersi dal richiedere ai singoli concessionari la prestazione della cauzione ove sia verificata la condizione che trattasi di soggetto associato al Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Balneari.

MANCA
ISTITUTO POLIGRAFICO E BIBLIOTECA DELLO STATO - S.
richiesta
copie
24.90



Roma, _____ 19 _____

*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

All _____

Divisione _____ *Sex* _____
Prot. N° _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ *Sex* _____ *N°* _____

OGGETTO: _____

- 2 -

Tale qualificazione sarà attestata da appositi elenchi dei propri associati che il citato Sindacato predisporrà e che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, sarà allegato alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa.

Detto elenco sarà trasmesso da questo Ministero, per stralcio, a ciascuna autorità marittima periferica competente.

Il rinnovo di tale garanzia sarà successivamente confermato, di anno in anno, da parte di questo Ministero.

Nell'eventualità che dovessero verificarsi le condizioni che impongano di far ricorso a prelievi dalla cauzione, la fattispecie dovrà essere segnalata a questo Ministero che ne avanzerà richiesta all'Istituto Bancario o alla Compagnia di assicurazione competente, ai sensi dell'art. 4 del decreto 14.7.89 già citato.

Entro il 31 ottobre di ogni anno codesti Uffici faranno pervenire una relazione circa l'applicazione della presente circolare con le eventuali osservazioni e proposte.

Si prega di assicurare.

I L M I N I S T R O
F.to VIZZINI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



Per copia conforme all'originale
Capitano di Corvetta (CP)
Giovambattista DOMINICI

DOM/ca
cauz/17



Il Ministro della Marina Mercantile

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, il quale dispone, per le concessioni demaniali marittime rilasciate con licenza, che il capo del compartimento marittimo può richiedere al concessionario il versamento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza;

VISTA la nota in data 23 giugno 1989, prot. n.112, con la quale il **Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari**, membro della F.I.P.E. - **Federazione Italiana Pubblici Esercizi** -, nell'ambito di un programma inteso ad agevolare i rapporti fra i concessionari aderenti e l'Amministrazione della Marina Mercantile, ha proposto un sistema di prestazione della predetta garanzia, per tutti i propri associati, mediante il rilascio di una unica fidejussione bancaria o di una unica polizza assicurativa da parte di un istituto di credito o di una impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n.348, per una globale copertura di lire un miliardo;

RITENUTO che, nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dal citato secondo comma dell'articolo 17 del regolamento marittimo, sia sotto il profilo dell'assoggettamento o meno del rapporto concessorio alla prevista garanzia che sotto il profilo della determinazione della relativa misura, risulta opportuno utilizzare la disponibilità del predetto Sindacato a porre in essere, per il suo tramite, un sistema di prestazione di garanzia per una pluralità di concessionari e per il predetto importo di lire un miliardo, ritenuto congruo ed integrabile a richiesta dell'Amministrazione Marittima;

DECRETA:

ART. 1

La garanzia degli obblighi risultanti dalle licenze di concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, per i concessionari associati al **Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari**, è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata da un Istituto di Credito o Impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348, con accluso l'elenco dei concessionari a favore dei quali opera la garanzia.



Il Ministro della Marina Mercantile

- 2 -

ART. 2

La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario, dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, purchè l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità delle stesse.

ART. 3

L'elenco di cui all'art. 1 è vincolante per il fidejussore o per l'assicuratore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 il fidejussore o l'assicuratore comunicherà all'Amministrazione ogni integrazione dell'elenco.

La cancellazione dall'elenco stesso non potrà essere opposta all'Amministrazione se non sia intervenuto il preventivo nulla osta allo svincolo della garanzia.

ART. 4

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno contenere apposita clausola relativa alla formale rinuncia, da parte dell'istituto bancario o dell'impresa di assicurazione, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonchè l'impegno del fidejussore o dell'assicuratore a versare, nei limiti dell'importo garantito, la somma richiesta, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione.

ART. 5

L'intendimento, da parte del fidejussore o dell'assicuratore di non rinnovare la garanzia alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, dovrà essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte dei concessionari, di forme alternative di garanzia.

ART. 6

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 712 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, devono contenere l'autenticazione della firma del fidejussore o dell'assicuratore nonchè l'attestazione relativa alla facoltà di costoro di impegnare legalmente l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione.



Il Ministro della Marina Mercantile

- 3 -

ART. 7

Il valore della garanzia che, per l'anno 1990 è stabilito in Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo), rimarrà invariato ove, durante lo stesso anno, dall'elenco di cui all'art. 1 vengano cancellati dei concessionari, mentre potrà essere richiesta dall'Amministrazione, un incremento in caso di nuove iscrizioni, ove a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'incremento incida sul valore della garanzia

Per gli anni successivi al 1990 il valore della garanzia sarà incrementato in misura pari al cinquanta per cento del tasso programmato d'inflazione.

ART. 8

La garanzia si intenderà reintegrata nel suo importo originario in caso di una sua riduzione a seguito di eventuali richieste avanzate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Roma, 14 LUG. 1989

IL MINISTRO

DOM/tm
Fib/1
45

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RAGIONEERIA GENERALE
Vice Sped. in Ab. 98
Roma, il 25/7/89
Il Direttore

Reg. in C. del C. del C. del C.
del 18/07/1989
259